



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Finché Giudice non vi rinvii ovvero il Decreto n° 218/2013 del Vescovo di Locri-Gerace

SALVATORE TARANTO

1. Premessa

Si condensa in pochi, densissimi articoli il testo del Decreto numero 218 promulgato il 29 giugno 2013 dall'allora Vescovo di Locri-Gerace, Mons. Giuseppe Fiorini Morosini.¹ Il provvedimento, sebbene evidentemente non faccia parte del diritto dello Stato italiano ed abbia un campo d'applicazione circoscritto alla diocesi locale, merita attenzione per i delicati problemi di etica pubblica che affronta e per le riflessioni che induce a svolgere al riguardo, così da consentire di pervenire ad alcune utili riflessioni in tema di trasparenza delle istituzioni. Si profila così la necessità di fare seguire all'esposizione del contenuto e dello scopo del Decreto un duplice livello di commento: un primo e preliminare livello che inerisce alle questioni strettamente tecnico-giuridiche che vengono in rilievo; un successivo livello che, più in generale, concerne le connesse problematiche di etica pubblica.

2. Contenuto e scopo del Decreto

Desta stupore, indubbiamente, per la diffusa e palpabile sensazione di decadimento della vita pubblica italiana e per la scemata attenzione al classico tema – tanto caro ai teorici repubblicani – delle virtù civiche, prescrivere che “tutti i fedeli, laici o religiosi o chierici, che fanno parte di Confraternite o di altre Associazioni pubbliche diocesane, pur continuando a far parte dei soci dell'Associazione, vengono sospesi ... da ogni ufficio, mansione o

¹ Il testo del Decreto, pubblicato su *Diritto e Religioni*, 16, 2, 2013, pp. 549-550, è consultabile altresì in www.olir.it/ricerca/getdocumentpdf.php?lang=ita&Form_object_id=6137 mentre il relativo comunicato stampa esplicativo è pubblicato in www.diocesilocri.it/stampa/comunicati.php?id=38.

servizio svolto nell'Associazione stessa e perdono temporaneamente il diritto di voto attivo e passivo ... anche nel caso in cui venga iniziato contro di essi un procedimento penale presso i Tribunali dell'Ordinamento dello Stato italiano, di uno Stato estero, o, eventualmente, di un Ordinamento giuridico superiore". È quanto dispone al suo primo comma l'articolo 1 del provvedimento in esame,² che precisa anche, al secondo comma, che il procedimento penale s'intende iniziato nel momento in cui viene pronunciato il rinvio a giudizio.

Oltre che alle associazioni ecclesiali, costituite dalle confraternite e dalle associazioni pubbliche diocesane, a norma del settimo ed ultimo articolo il Decreto si estende anche ai Consigli pastorali parrocchiali, ai Consigli parrocchiali per gli affari economici, ai comitati per le feste ed ai gruppi parrocchiali. Nel caso di associazioni private riconosciute, la conferma in un incarico o nell'associazione di un socio, che abbia subito una condanna penale definitiva, può comportare la revoca del riconoscimento dell'associazione da parte dell'ordinario diocesano.³ Se si tratta di un componente di associazioni nazionali o internazionali, si prevede di dare una pronta comunicazione della sua situazione personale, nonché del contenuto del Decreto, alle autorità competenti.

I cinque articoli intermedi del documento indicano rispettivamente le modalità tramite le quali devono essere informati senza ritardo il moderatore, dell'associazione, il parroco della parrocchia ove questa opera nonché l'ordinario diocesano; come procedere nel caso in cui venga coinvolto in un procedimento penale il moderatore o un ufficiale di un'associazione; come sanare gli atti giuridici invalidi eventualmente posti in essere dai membri delle associazioni i quali si trovino nella condizione di cui all'art. 1 del Decreto e che non si sono attenuti al dovere di darne notizia ai responsabili; come destituire dagli incarichi e cancellare dall'elenco dei soci coloro che vengono

² Com'è noto, dal punto di vista canonistico a norma del can. 305 § 1 C.I.C. tutte le associazioni di fedeli sono sottoposte alla vigilanza della competente autorità ecclesiastica ed i loro statuti, ai sensi del can. 94 C.I.C., debbono essere conformi al diritto canonico. Sebbene ciò non violi il principio di sussidiarietà, l'autonomia delle associazioni ecclesiali sia pubbliche che private non può che risultare imperfetta (in tal senso MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2004, III ed., p. 216), essendo il loro "ius proprium" alquanto relativo: gli statuti delle associazioni sono "actos de normaci n secundaria respecto a una ley primaria", come osserva ANDREA BETTETINI, *Introduzione al commento ai cc. 94-95*, in ÁNGEL MARZOA, JORGE MIRAS, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, Eunsa, Pamplona, 1996, p. 706.

³ Il riconoscimento di un'associazione pubblica da parte dell'Ordinario ecclesiastico è un atto discrezionale concernente un ente e pertanto, sotto il profilo ecclesiasticistico, non si pongono direttamente problemi di tutela dei diritti dei suoi membri. Sul punto cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2003, IX ed., p. 300 ss.

condannati con una sentenza penale divenuta irrevocabile.

Il provvedimento in esame per la verità, come sarà chiarito meglio di qui a breve, non si distingue per la raffinatezza della tecnica giuridica con cui è stato redatto. Nondimeno, ciò non deve sorprendere più di tanto in considerazione della sua natura ovvero tenendo conto del fatto che si tratta di un atto episcopale con ogni evidenza finalizzato a tutelare in maniera immediata e diretta, in maniera anche esemplare, l'immagine ed il corretto operato delle associazioni ecclesiali nonché a promuovere i valori della legalità e della giustizia, sensibilizzando i fedeli al loro rispetto.⁴ Non è dato sapere se ad esso possa ascriversi anche un'ulteriore funzione accessoria di "moral suasion" in un'ottica general-preventiva. Quel che è certo è che il Decreto, lungi dall'attestarsi su una posizione di formale moralismo, seppure con modalità perfettibili si prefigge di rispondere ad un'esigenza forte e sentita (presumibilmente ben più diffusa di quanto i mezzi di comunicazione facciano intendere) di trasparenza della vita associata, sottolineando l'importanza che quanti partecipano alla gestione dell'associazione operino in maniera legale, corretta, imparziale ed equidistante, soddisfacendo le richieste imposte dall'etica pubblica.

3. Rilievi di natura tecnica

Le buone intenzioni del redattore del Decreto, che in questa sede si vogliono mettere in luce, non fanno i conti con alcune problematiche tecniche, che occorre esplicitare e risolvere onde pervenire ad una più adeguata disciplina della tematica e ad un'ottimale applicazione della normativa stessa.

Con riferimento agli aspetti processual-penalistici dell'ordinamento giuridico italiano, cui primariamente il Decreto rinvia, può osservarsi quanto segue. Anzitutto non sembra del tutto esatto né conveniente fare coincidere l'inizio del procedimento penale con il "momento in cui viene pronunciato il rinvio a giudizio" per le seguenti ragioni. Anzitutto perché non appare chiaro cosa s'intenda con tale espressione: se si faccia riferimento alla formulazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero oppure all'accoglimento di quest'ultima da parte del giudice tramite l'emis-

⁴ Per completezza espositiva va precisato come il Decreto sia stato emanato "per una migliore coerenza della testimonianza di vita richiesta ai Cristiani dalla sequela del Vangelo". Analogo intento sembra avere spinto Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale, ad emanare nello stesso giugno 2013 un Decreto, reperibile in www.diocesiacireale.it/public/documenti_vescovo/Dcreto_Privazione_Esequie_Mafiosi.pdf, con cui si priva delle esequie ecclesiastiche quanti sono stati condannati per reati di mafia con sentenza definitiva e non abbiano dati segni di ravvedimento.

sione del decreto che dispone il giudizio. In secondo luogo perché, quale che sia l'opzione interpretativa prescelta, nell'ordinamento giuridico italiano la richiesta di rinvio a giudizio rappresenta solo uno dei possibili modi con i quali si avvia un giudizio penale, sancendo la fine della fase procedimentale e l'avvio di quella processuale in senso stretto.

Se si dovesse individuare un elemento discreitivo meno ambiguo, questo più correttamente potrebbe essere ravvisato nell'assunzione della qualifica d'imputato ai sensi dell'art. 60 c.p.p. italiano, che si acquisisce, oltre che con la richiesta di rinvio a giudizio, anche nel caso in cui venga disposto il giudizio immediato, il decreto penale di condanna o di applicazione della pena ex art. 447, I c.p.p., il decreto di citazione a giudizio ed ancora nel caso di giudizio direttissimo, di revisione del processo o allorché si ha la revoca della sentenza di non luogo a procedere.

Oltre alle questioni processual-penalistiche, ora segnalate, ve ne sono altre di vario genere e qui di seguito esposte che restano aperte e che destano numerose perplessità. Il provvedimento in esame non distingue, come invece sarebbe opportuno fare, tra delitti dolosi e delitti colposi né fra reati di differente natura e di diversa gravità. Nulla dice in merito a fatti costituenti reato per determinate culture giuridiche e non qualificati come tali nel diritto occidentale: si pensi ad esempio alla disobbedienza al marito o al consumo di vino, comportamenti annoverati tra i reati più disdicevoli per alcuni ordinamenti giuridici musulmani. Non trovano disciplina, inoltre, quei comportamenti costituenti reato per la legge statale e non ritenuti tali in ambito cattolico sotto il profilo canonistico o teologico, come ad esempio riguardo alla nozione di "occulta compensatio". Paradossalmente, poi, potrebbe accadere che un membro di un'associazione ecclesiale sia sottoposto ad un processo penale in ordinamenti giuridici esteri per fatti che non solo in Europa risultano pienamente leciti ma che addirittura, per la morale cattolica, sono ampiamente auspicabili. Il caso potrebbe essere quello di un immigrato musulmano convertitosi al cattolicesimo ed inserito in un'associazione diocesana e che, solo a ragione della sua scelta di fede, viene considerato colpevole del grave reato di apostasia nel paese d'origine in cui vige la "Sharia".⁵ Un'altra questione, che merita di essere evidenziata e che non è slegata da quelle appena esaminate, concerne il non integrale rispetto del consolidato principio della presunzione d'innocenza, principio cardine del diritto canonico e che trova indubbio accoglimento nell'ordinamento

⁵ In tema cfr. DANIELE ANSELMO, *Sharia e diritti umani*, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 90-94, in particolare le note n. 88 e 89.

giuridico dello Stato della Città del Vaticano.⁶

È da notare che nel provvedimento in esame la deroga al principio della presunzione d'innocenza così come la sospensione dagli incarichi operino in maniera assoluta, automatica ed oggettiva. Seppure ciò per molti versi costituisce un pregio, sottraendo l'adozione di una scelta in merito alla discrezionalità dei responsabili ed applicando la norma in maniera sicuramente eguale per tutti, tuttavia sotto altri profili tale previsione appare eccessiva e per nulla garantista. La sospensione viene adottata infatti ancorché l'autorità giudiziaria procedente non abbia rinvenuto l'esigenza di disporre l'applicazione di misure cautelari ed anche per fattispecie criminose di non particolare gravità o allarme sociale.

Va notato inoltre che, piuttosto che prevedere che l'ordinario diocesano sospenda obbligatoriamente il socio rinviato a giudizio attraverso un apposito provvedimento, si sarebbe potuto decretare il decadimento automatico di tale socio dalle funzioni ricoperte.

Andrebbe disciplinata meglio poi la questione della "sanazione degli atti giuridici" che, in base all'art. 4 del Decreto, può essere compiuta dall'ordinario per gli atti giuridici – definiti invalidi – posti in essere da chi era stato rinviato a giudizio e non ha adempiuto all'obbligo di darne notizia. A rigore, infatti, la validità di un atto sembra dipendere esclusivamente da un fattore diverso ed ulteriore rispetto all'atto stesso ovvero dal fatto che il suo autore abbia dato informazioni circa la propria posizione processuale. Sembrerebbe così, stranamente, che vadano ritenuti validi gli atti posti in essere dai membri di un'associazione i quali, pure rinviati a giudizio, abbiano informato i responsabili dell'accadimento e però ancora non siano stati sospesi dal loro incarico.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, dunque, deve rilevarsi quanto sia forte l'esigenza di apportare al Decreto delle precisazioni e delle specificazioni nel senso sopra descritto.

⁶ Il principio della presunzione d'innocenza è enunciato esplicitamente nell'art. 35 della Legge n. IX SCV, datata 11 luglio 2013 e rubricata "norme recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", il quale dispone l'aggiunta, al vigente codice di procedura penale SCV, dell'art. 350 *bis*, il cui secondo comma prevede che "ogni imputato è presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata". Al riguardo va notato anche che gli artt. 7 e 8 della Legge n. LXXI SCV del 1 ottobre 2008 sulle fonti del diritto confermano la scelta di recepire il codice penale e di procedura penale italiano e dunque, implicitamente, vengono accolti i principi giuridici fondamentali ivi contenuti, tra i quali spicca di certo quello della presunzione d'innocenza. L'art. 27, II Cost. italiana statuisce inoltre il principio del divieto di presunzione di colpevolezza. Per un ampio commento alla Legge del 2008 cfr. SIMONA ATTOLLINO, *Profili problematici della legge vaticana n. LXXI/2008 sulle fonti del diritto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2010; WALDERY HILGEMAN, *La nuova Legge sulle Fonti del Diritto dello Stato della Città del Vaticano*, in *Apollinaris*, LXXXIII, 2010, pp. 43-84.

4. *Considerazioni conclusive*

Conclusivamente non possono che svolgersi alcune considerazioni generali in relazione alle finalità, perseguite dal Decreto, ed alle problematiche di etica pubblica ad esse connesse. L'esame del provvedimento ha mostrato come il tentativo di salvaguardare l'immagine di un'istituzione sociale s'intratti inesorabilmente, e talvolta si scontri, con l'esigenza di tutelare il diritto alla libertà di associazione delle persone, con il principio di democraticità e di autonomia interna delle variegate forme di associazionismo nonché con il principio della presunzione d'innocenza. Solo una particolare accuratezza nel definire le modalità applicative e l'ambito di operatività della normativa di riferimento può conferire a quest'ultima l'indispensabile equilibrio di cui deve godere per disciplinare convenientemente questioni tanto delicate.

Nel campo dell'associazionismo è pienamente legittimo porre delle limitazioni a diritti e facoltà individuali in misura maggiore rispetto a quanto avviene nella vita pubblica. Ciò è possibile in ragione del fatto che si fa parte di un'associazione, specialmente se religiosa, solo tramite adesione volontaria, accettando una determinata prospettiva di vita (e di fede), le finalità e modalità operative dell'associazione, lo statuto e le regole della stessa nonché le decisioni dei suoi organi e della competente autorità ecclesiastica ad essa connessa. Del resto, le scelte, adottate nel contesto associativo, sottostanno a logiche, argomentazioni e giustificazioni rispondenti e comprensibili alla luce della peculiare visione del mondo che vi è alla base. Ciò fa sì che, nella valutazione delle contrapposte esigenze, possa avere preminenza quella della salvaguardia dell'immagine dell'associazione, tanto più che nel caso che ci occupa tale scelta costituisce un mezzo pratico per conseguire o indirizzare i fedeli verso una finalità spirituale più elevata.

Sebbene il Decreto appaia perfettibile, per come emerso dalla critica svolta sotto il profilo tecnico, esso nondimeno costituisce di certo un'utile sprone perché si presti attenzione alle questioni di etica pubblica evidenziate e generalmente trascurate dalla cultura politica e giuridica italiana. Appare importante rendere maggiormente trasparente l'operato di organizzazioni sociali e istituzioni, rilanciando la diffusione di una cultura della legalità e del rispetto. In quest'ottica, soprattutto nell'ambito del diritto canonico e della legislazione ecclesiale, per i suoi lodevoli e concreti propositi il Decreto è apparso esemplare e pertanto meritevole di nota.